

Regno d'Italia

Legnarello li 8. Luglio 1809.

Mancell.^o dell'ant.^o 4.^{to}, Distretto di Gallarate
Al Sig.^o Sindaco di Legnano —

In conseguenza dell'ordinanza dell'ill.^{mo} Prefetto di Polizia comuni-
cataci dalla Vice-Prefettura con Lettera de' S. Cor.^{te} per l'immancabile
operanza di quanto viene prescritto all'effetto di riparare gli ulteriori
eccidj de' Fanciulli y parte de' Lupi, che infestano questo circondario, lo invito
S.^o Sindaco di proibire assolutamente, che si mandino li Fanciulli a pascola-
re il fagge, quand'Essi non siano difesi da un Uomo Armato, ~~mentre~~ nel ca-
so di ulteriori eccidj procederà la Polizia rigorosamente contro i Parenti
de' Figli che fossero spessere vittime de' Lupi, e contro chiunque rispettasse
spiegole d'aver trasgredito un tale Ordine —

Sarà di Lei premura S.^o Sindaco di rendere Nota al Pubblico
questa Supiore disposizione anche col mezzo del Parroco, ed ho il pia-
cere di dichiararle la diffinta mia stima —

De Giovanni Can.^{re}

longeza. 37. 371.
alteza en bata — 372
alteza en ginia. 3.